



Decorrenza della nuova fiscalità per gli Enti del Terzo Settore dal 2026 – D.L. 17 Giugno 2025, n. 84

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge 17 Giugno 2025, n. 84**, che segna un passaggio decisivo nel completamento della riforma fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS). In particolare, il decreto chiarisce l'effettiva **decorrenza delle nuove misure fiscali**, prevista per il **primo periodo d'imposta successivo al 31 Dicembre 2025**.

1. Decorrenza della nuova fiscalità

L'articolo 8 del decreto stabilisce che le disposizioni fiscali contenute nel **Titolo X del Codice del Terzo Settore** entreranno in vigore:

- **dal 1° Gennaio 2026** per gli ETS con esercizio coincidente con l'anno solare;
- **dalla data di apertura del primo esercizio successivo al 31 Dicembre 2025** per gli ETS con esercizio non coincidente con l'anno solare (es. per un ETS con esercizio 1° Settembre 2024 – 31 agosto 2025, la decorrenza sarà dal **1° Settembre 2026**).

2. Norme applicabili dal 2026

a. Qualificazione fiscale dell'ente (Art. 79 CTS)

Verranno applicati i criteri per determinare la **natura commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale** e per la qualificazione fiscale complessiva dell'ente.

b. Regime forfettario per attività commerciali non prevalenti (Art. 80 CTS)

Gli ETS non commerciali potranno applicare il regime forfettario con **coefficienti di redditività a scaglioni**:

- **7% - 17%** per prestazioni di servizi;
- **5% - 14%** per altre attività.

Non sono previsti limiti massimi di entrate.



c. Regimi agevolati per OdV e APS (Art. 84 e 85 CTS)

- Le **APS** vedranno considerate non commerciali le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali, anche a fronte di corrispettivo, se rivolte a soci, familiari o altre APS.
- Le **OdV** continueranno a beneficiare della decommercializzazione di alcune attività marginali (es. vendita di beni ricevuti gratuitamente, purché senza finalità concorrenziale).
- In caso di ricavi annui inferiori a **€85.000**, OdV e APS potranno optare per il **regime forfettario dell'art. 86 CTS**, con:
 - **coefficiente dell'1%** per le OdV,
 - **coefficiente del 3%** per le APS,
 - **esonero dal versamento IVA** e semplificazioni contabili.

3. Impresa sociale: decorrenza agevolazioni (Art. 14 DL 84/2025)

Viene fissata al 2026 anche la decorrenza delle misure fiscali per le imprese sociali, previste dai commi 2 e 3 dell'**articolo 18 del D.lgs. 112/2017**. Tra queste, si segnala la possibilità di **escludere dalla base imponibile** gli utili destinati a finalità statutarie o a incremento del patrimonio, se accantonati in apposite riserve.

4. Misure ancora soggette ad autorizzazione UE

Rimangono **in attesa del via libera definitivo**:

- i regimi agevolativi legati ai **“titoli di solidarietà”** (art. 77 CTS),
- le **detrazioni/deduzioni per chi investe nel capitale** delle imprese sociali (art. 18, co. 3 e ss., D.lgs. 112/2017).

Conclusioni

Il D.L. 84/2025 costituisce un tassello fondamentale per la piena attuazione della riforma fiscale del Terzo Settore, fornendo finalmente certezza sulla decorrenza delle nuove disposizioni e rendendo operativa dal 2026 la disciplina fiscale uniforme per ETS, OdV, APS e imprese sociali.

Lo Studio resta a disposizione per valutare l'impatto delle nuove regole sulla Vostra organizzazione e per supportarVi negli eventuali adeguamenti statutari, contabili e fiscali necessari.

Cordiali saluti

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli